



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

**SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI**

**Proposta nr. 20 del 01/02/2016 -
Determinazione nr. 162 del 02/02/2016**

OGGETTO: Reg.to CE 1013/2006. Consenso alla spedizione di rifiuti in Austria. Società RECYCLA srl. Notifica IT 018935.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Esaminate le seguenti circostanze di fatto:

- La Società Recycla srl di Maniago intende esportare in Austria rifiuti provenienti dal proprio impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di Maniago, via Ponte Giulio 62, ed in tal senso ha presentato i documenti per la notifica in base al Reg.to 1013/2006 in data 20 novembre 2015;
- il numero della notifica è IT 018935;
- la notifica è relativa allo smaltimento (D10) di 500 Mg (tonnellate) di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.02.08* (rifiuti combustibili liquidi contenenti sostanze pericolose) non elencato nell'allegato VIII alla Convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n. 20 trasporti su strada;
- la notifica ha i requisiti previsti dall'art. 13 del Reg.to 1013/2006 che disciplina la “notifica generale”;
- il sito di destinazione è l'impianto Wien Energie GmbH, Werk Simmeringer Haide, in 1110 WIEN, 11 Haidequerstraße 6;
- i vettori/trasportatori di rifiuti indicati nel dossier di notifica sono i seguenti:
 - RECYCLA SRL – VIA PONTE GIULIO, 62 – 33085 MANIAGO (PN)
 - SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA – VIA STRADE NUOVE, 3 – 31054 POSSAGNO (TV)
- Il tragitto comunicato interessa i territori dell'Italia e dell'Austria;
- con nota di data 26 novembre 2015 (prot.69578), lo scrivente ufficio ha spedito la notifica, secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006, all'autorità di destinazione;
- l'autorità di destinazione Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, ha inviato in data 8 gennaio 2015 la conferma di ricezione di cui all'art.8 del Regolamento 1013/2006, recante la stessa data, dopo aver chiesto ed ottenuto chiarimenti

dal notificatore;;

Tenuta presente e applicata la seguente normativa:

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (parte IV ed articolo 196 in particolare);
- Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 24/2006, art. 18, con la quale sono state conferite alle Province le funzioni amministrative previste dall'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 settembre 1998, n. 370, "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti"
- art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

considerati i seguenti documenti:

- documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia, aggiornamento 24.07.2008, disponibile sul sito web della Provincia che, a partire dall'allegato II, parte 1, del Reg.to 1013/2006 espone le informazioni ed i documenti che devono essere contenuti nella notifica;
- Decreto Regionale n. 852/AMB del 12/05/2015 di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione di cui ai punti 5.1 e 5.3, dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, della Società RECYCLA S.R.L., sita nel Comune di Maniago (PN).
- determina dirigenziale n. 3030 del 21 dicembre 2015 con la quale è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa del Servizio Tutela del suolo e rifiuti allo scrivente Ing. Paolo Verardo;

per la seguente motivazione:

I documenti, le informazioni e le dichiarazioni che corredano la notifica dimostrano l'esistenza dei requisiti e condizioni previsti dal Regolamento CE 1013/2006, in particolare il contratto tra notificatore e impianto di destinazione (art.5) e le autorizzazioni degli impianti coinvolti

nella spedizione.

La notifica costituisce una sostanziale reiterazione della notifica IT 017755, scadente in data 2 aprile 2016.

La notifica è conforme alla normativa e non vi sono motivi per sollevare obiezioni a norma dell'art. 12 del Regolamento 1013/2006.

Si ritiene inoltre opportuno stabilire la condizione, in base all'art. 10, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento, di decadenza del consenso nell'ipotesi che l'impianto di trattamento dei rifiuti della Società Recycla srl, per qualsiasi motivo, risulti privo dell'autorizzazione alla gestione.

In base al Regolamento 1013/2006 le Autorità interessate dispongono di trenta giorni dalla data della conferma di ricezione della notifica per prendere una decisione sulla stessa; nella fattispecie tale termine scade il 7 febbraio 2016;

DETERMINA

come segue la propria decisione:

1. E' concesso alla Recycla srl di Maniago il consenso alla spedizione in argomento di cui alla notifica n. **IT 018935** relativa al trasporto in Austria (impianto Wien Energie GmbH, Werk Simmeringer Haide, in 1110 WIEN, 11 Haidequerstraße 6;) a fini di smaltimento (D10) di **500 Mg (t)** di rifiuti combustibili liquidi contenenti sostanze pericolose, codice CER 19.02.08*, non elencati nell'allegato VIII alla Convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n. 20 trasporti su strada come in premessa indicato.
2. il consenso alla spedizione è valido dal **1° aprile 2016** al **31 marzo 2017**, in conformità a quanto indicato nel documento di notifica;
3. il presente consenso è valido solo a condizione che esista e sia valido l'atto di consenso dell'autorità di destinazione;
4. **è stabilita le seguenti condizioni in base all'art. 10, comma 1, del Regolamento 1013/2006**, che si fonda sull'art.12, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento:
 - a. il presente consenso decade se, per qualsiasi motivo, viene meno l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di trattamento rifiuti della Società Recycla srl;
5. **sono stabilite le seguenti condizioni riferite al trasporto, in base all'art. 10, comma 2, del Reg.to 1013/2006:**
 - a. le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006;
 - b. qualsiasi incidente o danno durante il trasporto deve essere segnalato immediatamente alle competenti autorità previste dal Regolamento;
 - c. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza, redatte nelle lingue degli Stati membri interessati, da seguire in caso di pericolo o incidenti;
 - d. per l'utilizzo di trasportatori diversi da quelli indicati nel dossier di notifica e riportati in premessa dovrà essere ottenuto il preventivo consenso delle autorità interessate;
 - e. eventuali variazioni del percorso stabilito devono essere segnalate alle autorità

- competenti, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione;
- f. non è permesso lo stoccaggio intermedio dei rifiuti lungo il percorso di trasporto segnalato.
6. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite alla garanzia finanziaria, in base all'art. 10, comma 3, del Reg.to 1013/2006**:
- a. le spedizioni previste dalla notifica dovranno essere coperte da garanzia finanziaria o assicurazione equivalente al più tardi quando esse hanno, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Reg.to CE 1013/2006, secondo le disposizioni di cui al DM 370/98.
 - b. Il presente consenso si intende revocato qualora, per qualsiasi motivo, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, non dovesse essere valida.
7. sono stabiliti o richiamati i seguenti **obblighi**:
- a. la spedizione in argomento deve essere effettuata in osservanza delle previsioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e in particolare dall'articolo 16;
 - b. il notificatore dovrà informare le autorità competenti interessate ed il destinatario, circa la data effettiva della spedizione, inviando tramite e-mail copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la stessa abbia inizio;
 - c. Il notificatore dovrà versare alla Provincia i diritti amministrativi nella misura prevista dal Decreto Ministeriale n. 370/1998 sulla base dei quali saranno rilasciati i corrispondenti documenti di movimento, a condizione che le relative spedizioni siano coperte da garanzia finanziaria nei termini di cui al punto 6, lettera a), fatto salvo l'importo di € 129,10 già versato al momento della richiesta del documento di notifica che copre le prime cinque spedizioni;
8. vengono fornite le seguenti **informazioni e avvertenze**:
- a. Lo scrivente si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente "consenso" in qualsiasi momento.
 - b. Qualora non espressamente indicate, s'intendono riportate nel presente documento tutte le prescrizioni imposte in materia di gestione dei rifiuti dalla vigente normativa.
 - c. Il presente provvedimento viene inviato a:
 - Notificatore
 - Autorità di destinazione
 - Impianto di destinazione
 - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – Dipartimento di Pordenone, cui va allegata copia completa del dossier di notifica e della traduzione dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione.
 - d. Il presente provvedimento, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 21 del Reg.to 1013/2006 sull'accesso del pubblico alle notifiche ed in conformità all'articolo 40 del D.Lgs 33/2013 sulla pubblicazione e l'accesso alle informazioni ambientali, viene pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web della Provincia di Pordenone, sotto-sezione "Informazioni ambientali";
 - e. Il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge contro di esso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di

ricevimento dello stesso.

9. Si dà atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica..

Pordenone, li 02/02/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Paolo Verardo

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VERARDO

CODICE FISCALE: VRRPLA68C11H657X

DATA FIRMA: 02/02/2016 08:29:58

IMPRONTA: 6420492A2E53E7E59DD0EA3AC60421FEEE5EA480D33C44FBC311C53D39F71460
EE5EA480D33C44FBC311C53D39F7146068353562F399AC2D80FF31F06688A1E7
68353562F399AC2D80FF31F06688A1E7E126629FDC3648106B2756708BF49531
E126629FDC3648106B2756708BF4953118077CE40639C23505FFC5BD811D81CC